IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1819

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO (GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI (NICOLAZZI)

Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, in materia di viabilità di grande comunicazione e di riassetto del settore autostradale

Presentato il 15 giugno 1984

Onorevoli Deputati! — Come è noto, società autostradali facciano riscontrare l'articolo 15, penultimo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 531, prevede che il Ministro dei lavori pubblici - presidente dell'ANAS - ed il Ministro del tesoro presentino, entro il 30 giugno 1983, una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale.

Detta norma prevede altresì che, qualora le risultanze dei piani finanziari delle | tempestivamente formulate, il Fondo cen-

insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, i Ministri medesimi formulino proposte dirette a trasferire le relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica o, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti.

La norma dispone inoltre, nell'ultimo comma, che, ove le proposte non siano trale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane sospenda i pagamenti in favore delle società concessionarie, indicate nello stesso articolo, fino a quando non siano definiti i provvedimenti all'uopo necessari.

La complessità degli accertamenti richiesti per la verifica delle situazioni contabili delle singole società e l'oggettiva impossibilità di rispettare il citato termine del 30 giugno 1983, hanno già reso necessario il differimento del termine stesso onde consentire la prosecuzione degli indispensabili interventi del Fondo centrale di garanzia.

Si è provveduto allo scopo prima con il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e successivamente con l'emanazione del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, con il quale il ripetuto termine è stato portato al 30 giugno 1984.

Nel frattempo il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza, ha tra l'altro demandato al Comitato interministeriale dei prezzi il compito di esprimere parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di prezzi e di tariffe amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Il Comitato suddetto, in data 19 aprile 1984, per quanto concerne le tariffe di pedaggio autostradale, ha espresso il parere che l'aumento delle stesse debba essere contenuto nella misura dell'11,35 per cento, modificando, pertanto, uno degli elementi fondamentali per la predisposizione

dei piani finanziari delle società concessionarie da allegare agli stipulandi atti aggiuntivi previsti dal citato articolo 15 della legge n. 531 del 1982.

Detti piani finanziari, infatti, erano già stati formulati dalle concessionarie sulla base di aumenti tariffari di riequilibrio calcolati in misura superiore a quella indicata dal CIP e dovranno, pertanto, essere rielaborati tenuto conto del menzionato limite massimo dell'11,35 per cento medio ponderale.

In tale situazione appare di tutta evidenza l'impossibilità materiale per le Amministrazioni interessate di rispettare il citato termine del 30 giugno 1984, alla cui scadenza si verrebbe a determinare, come si è ricordato, l'impossibilità, per il Fondo centrale di garanzia, di proseguire la propria attività anche in ordine alle operazioni finanziarie perfezionate all'estero, con prevedibili gravi conseguenze non soltanto per il funzionamento dei servizi autostradali, ma per la stessa credibilità del nostro paese nei confronti delle istituzioni creditizie estere.

Appare quindi necessario prevedere la protrazione del termine di cui trattasi fino al 30 giugno 1985.

A ciò si provvede con il presente disegno di legge.

È appena il caso di aggiungere che il Fondo centrale di garanzia esplica i propri interventi in favore delle concessionarie indicate dall'articolo 15 della ripetuta legge n. 531 del 1982, utilizzando esclusivamente i mezzi finanziari forniti dal settore autostradale in concessione e acquisiti mediante i versamenti cui le concessionarie medesime sono tenute a termini dello stesso articolo di legge, senza portare alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente la presentazione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della predetta legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, già differito al 30 giugno 1984 dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.